

**DELIBERA N. 232/12/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELEREGGIO S.R.L.  
(EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TELEREGGIO)  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 COME MODIFICATO**

**L'AUTORITÀ**

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante "*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*";

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante "*Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*";

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all'art. 3, dell'accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l'attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell'ambito della Regione Calabria;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera 130/08/CONS recante “*Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS*”;

RILEVATO che dall’attività di monitoraggio espletata dal Corecom Calabria è emerso che l’emittente televisiva locale “Telereggio” ha trasmesso, in data 13 febbraio 2012, nella fascia oraria 20:00-21:00 spot pubblicitari in misura eccedente il 25%, per ogni ora di programmazione, superando i limiti previsti, oltre ogni ragionevole tolleranza (pari al 2%) dall’art. 38, comma 9, del D.Lgs 177/2005 come modificato;

RILEVATO che il Corecom Calabria ha contestato alla Soc. Telereggio S.r.l., con atto n. CONT/04/2012, del 5 giugno 2012 esercente l’emittente televisiva locale Telereggio, la violazione del disposto di cui all’art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 per aver la suddetta emittente, relativamente ai programmi trasmessi tra le ore 20.00 e le ore 21.00 del 13 febbraio 2012 trasmesso 29 spot pubblicitari pari a una percentuale di affollamento del 29,69% superando nettamente in 1 fascia oraria il limite di affollamento orario consentito;

RILEVATO che in data 7 giugno 2012 è stato notificato dal Corecom Calabria l’atto di contestazione n. 4/12/REP del 5 giugno 2012, alla Società Telereggio S.r.l., esercente l’emittente televisiva locale Telereggio, per la violazione dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 177/05 come modificato;

RILEVATO che la società Telereggio S.r.l., nel corso della memoria difensiva fatta pervenire in data 3 luglio 2012, ha sostenuto di essere incorsa nella violazione a causa di un guasto tecnico, dichiarando nello specifico che “*un guasto tecnico ha infatti determinato la conclusione del telegiornale delle ore 20.00 prima del previsto e dunque un’alterazione della programmazione.....*” che il superamento del limite di affollamento (...) è stato in parte previsto e recuperato (2%) mentre la restante parte (2, 372) è stato determinato da cause imprevedibili e nonostante ciò comunque gestito nel rispetto delle norme di legge;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria, ha ritenuto di non accogliere le giustificazioni dell’emittente perché, nel caso di specie, l’affollamento accertato non è soggetto a compensazione nelle fasce orarie adiacenti,

giacchè eccedente il margine del 2% previsto dalla norma e considerata, altresì, la natura obiettiva dell'illecito commesso e la responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, che grava su ogni emittente, proponendo a questa Autorità per tale ragione l'irrogazione della sanzione sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: «*La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva*»;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la Soc. Telereggio S. r. l., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telereggio", ha violato il limite di affollamento orario, trasmettendo, in data 13 febbraio 2012, spot pubblicitari in misura eccedente il 25% per ogni ora di programmazione, e che le argomentazioni difensive proposte sono prive di pregio in quanto, nonostante un disguido tecnico che l'emittente ha gestito nell'ora successiva, la lieve entità del superamento dei limiti e l'errore materiale non risultano esimenti dall'obbligo di osservare la vigente disciplina nell'esercizio dell'autorità di diffusione televisiva e gli obblighi da essa derivanti, tra i quali i limiti quantitativi alla diffusione di messaggi pubblicitari;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Corecom Calabria;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Telereggio riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 13 febbraio 2012, integra la violazione della disposizione contenuta nell'art. 38 comma 9 D.Lgs. 177/2005 e s.m.i.;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione al netto di ogni onere accessorio in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari

in ambito locale per una durata complessiva esigualmente superiore al limite orario percentuale non conforme alle vigenti disposizioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione risulta aver documentato che la stessa abbia adottato un comportamento tale da eliminare o attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione al netto di ogni onere accessorio;

VISTO l'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro, relatori ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

## **ORDINA**

alla società Telereggio S.r.l., con sede legale in Via Demetrio Tripepi 72, Reggio Calabria, esercente l'emittente televisiva locale Telereggio, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) per la violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 177/05 come modificato.

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380,

capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 232/12/CSP* entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 232/12/CSP*” .

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 4 ottobre 2012

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO**  
Antonio Perrucci